

Contratto di comodato per l'utilizzo del locale di mq 48 e del locale di mq 43, allocati, rispettivamente, al piano terra e al piano ammezzato del Chiostro dei SS. Marcellino e Festo, sito in Napoli, Largo S. Marcellino

Durata: dal 18/10/2025 al 10/11/2028

Repertorio 11145 del 02/03/2026

| NOMINATIVO BENEFICIARIO E RISPETTIVI DATI FISCALI | DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO INDIRETTO ANNUO AI SENSI DELL'ART.12 DELLA LEGGE 241/1990 | MODALITÀ SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO | UFFICIO RESPONSABILE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
|---|--|--|--|--|
| Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti, codice fiscale 94120380632, P.IVA n. 06937040639 | n. 94 del 30/01/2026 | € 7.560,00 | Art. 7 del Regolamento per la disciplina delle modalità di gestione dei beni immobili di proprietà o detenuti dall'Ateneo DR/2025/4067 del 25/09/2025 | Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ufficio Organi Collegiali

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del **30/01/2026**
 N. O.d.G. **13/2**

Ufficio: Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Rif. Ufficio:
N. allegati: 4
Ric. relazione: 20/01/2026
Registrazione: 20/01/2026
Repertorio: CdA 000058/26

Oggetto:

Contratto di comodato per l'utilizzo del locale di mq 48 e del locale di mq 43 allocati, rispettivamente, al piano terra e al piano ammezzato del Chiostro dei SS. Marcellino e Festo, sito in Napoli, Largo S. Marcellino.

Annotazioni:

DATI CONTABILI

Esercizio:
Categoria:
Capitolo:
Stanziamento:
Impegni Precedenti:
Disponibilità:
Prenotazione Impegno:
Disponibilità Residua:

Il Direttore di Ragioneria

ESECUZIONE DELIBERA

Data Adunanza: 30/01/2026 **Delibera N.** 094

Trasmessa per l'immediata esecuzione:

Aree

Area Attività contrattuale
 Area Bilancio e Finanza

Uffici

Gare e Contratti per Lavori e Immobili
 Gestione Utenze di Ateneo
 Programmazione Economico Finanziaria

IL DIRETTORE GENERALE

Contratto di comodato per l'utilizzo del locale di mq 48 e del locale di mq 43 allocati, rispettivamente, al piano terra e al piano ammezzato del Chiostro dei SS. Marcellino e Festo, sito in Napoli, Largo S. Marcellino.

L'Ufficio Gare e Contratti per Gare e Contratti per Lavori e Immobili ha predisposto la seguente relazione, corredata dalla documentazione ivi citata quale allegato alla stessa:

“Con delibera n. 65 del 29/10/2025, questo Consiglio di Amministrazione ha approvato ed autorizzato la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione tra l'Università Federico II di Napoli e l'Associazione “Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti” (allegato 1), sottoscritto in data 10/11/2025.

L'Accordo si pone in continuità di una *partnership* iniziata nel dicembre 2015 e successivamente rinnovata nel 2019 e nel 2022, con cui l'Associazione si è impegnata ad offrire agli studenti, ai docenti e al personale tecnico amministrativo dell'Università, tra l'altro, “*la possibilità di seguire a titolo gratuito le prove e, a condizioni particolarmente vantaggiose, i concerti della Nuova Orchestra Scarlatti*” e “*promuovere con studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo incontri specifici finalizzati ad un apprendimento diretto e partecipato della pratica musicale*”.

L'Accordo prevede, inoltre, che “[l]’Università e l’Associazione si impegnano a realizzare in *partnership* e a titolo gratuito, durante ciascuna Stagione di durata dell’Accordo, almeno un evento dedicato agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo dell’Università, ad ingresso gratuito, con modalità da definire e concordare di volta in volta” e che “*le Parti intendono inoltre avviare, secondo le modalità definite al successivo art. 5, una collaborazione finalizzata allo sviluppo di un Laboratorio musicale della Federico II denominato FEDLAB Musica, al quale potranno partecipare su base volontaria e mettendo a disposizione propri strumenti: studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo che hanno una base di pratica strumentale nonché laureati Federiciani, già attivi in complessi orchestrali (“Alumni”)*”.

Da parte sua l'Università si è impegnata “*in base all’art. 7, comma 3, del Regolamento per la disciplina delle modalità di gestione dei beni immobili di proprietà o detenuti dall’Ateneo emanato con D.R. n. 293 del 22/1/2025, a consentire l’utilizzo, a titolo gratuito e secondo le modalità e le condizioni previste dal medesimo art. 7, di sedi dell’Ateneo e, in particolare, della Chiesa dei Santi Marcellino e Festo*”.

L'Università, difatti, è proprietaria del locale di mq 48 e del locale di mq 43, allocati, rispettivamente, al piano terra e al piano ammezzato del Chiostro dei SS. Marcellino e Festo, sito in Napoli, Largo S. Marcellino. Tali locali, sono stati oggetto di un contratto di comodato (funzionalmente collegato all'Accordo di collaborazione stipulato nel 2022) sottoscritto fra l'Università e l'Associazione con decorrenza dal 09/06/2021 per una durata di cinque anni, da ultimo prorogato, con atto aggiuntivo, al 17/10/2025 coincidente con il termine di scadenza dell'Accordo di collaborazione del 2022.

Il Regolamento di Ateneo “*per la disciplina delle modalità di gestione dei beni immobili di proprietà o detenuti dall’Ateneo*”, emanato con decreto rettorale n. 4067 del 25/09/2025 prevede, tra l'altro, all'articolo 7 comma 1, che “*l’Università può concedere spazi o beni immobili a titolo gratuito, anche mediante sottoscrizione di un atto di comodato, a soggetti pubblici o privati che non perseguono scopi di lucro, per soddisfare specifiche esigenze della comunità universitaria (..)*” (art. 7 comma 1) e, al comma 3 del medesimo articolo, fa espressamente salve - rispetto all'individuazione del contraente mediante gara informale - “*le ipotesi in cui la concessione di immobili/spazi a titolo gratuito a specifici soggetti pubblici e privati è connessa all’attuazione di Progetti in virtù di Convenzioni, Protocolli di Intesa e Accordi comunque denominati che definiscono la regolamentazione di attività di interesse comune*”.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'articolo 7 del menzionato Regolamento per la concessione in comodato degli spazi in questione alla Nuova Orchestra Scarlatti, tenuto conto:

- della natura giuridica dell'Associazione, quale ente senza scopo di lucro e apolitico, il cui scopo istituzionale consiste nella diffusione e valorizzazione delle arti musicali e della cultura, come da Statuto vigente (allegato 2), il quale, tra gli obiettivi specifici, indica:
 - ✓ produrre iniziative di interesse sociale nel campo della promozione della cultura e delle arti in genere;
 - ✓ promuovere azioni finalizzate alla coesione ed all'inclusione sociale con particolare attenzione ai giovani e alle fasce sociali deboli e svantaggiate.
- del fatto che la concessione in comodato degli spazi è funzionalmente collegata all'Accordo di Collaborazione attivo tra l'Ateneo e l'Associazione e sarà temporalmente limitata al periodo di vigenza dello stesso (fino al 10/11/2028);
- del fatto che le attività svolte in collaborazione tra l'Ateneo e l'Associazione, disciplinate nell'Accordo, sono destinate alla comunità universitaria ed hanno la finalità (coerente con le funzioni istituzionali dell'Università) di promuovere al suo interno la cultura musicale, realizzando un interesse pubblico specifico prevalente rispetto a quello alla mera redditività economica degli spazi (peraltro di esigua quadratura), anche alla luce delle utilità (sia in termini di possibilità di accesso ai concerti a condizioni economiche vantaggiose, sia in termini di arricchimento formativo senza oneri per gli interessati, in considerazione della prevista possibilità di seguire a titolo gratuito le prove e incontri finalizzati all'apprendimento diretto e partecipato della pratica musicale, mediante altresì la costituzione di un Laboratorio musicale della Federico II denominato FEDLAB Musica).

L'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili, pertanto, ha predisposto l'allegata bozza di contratto di comodato (allegato 3) al cui dettaglio si rinvia e di cui si riportano gli elementi essenziali:

1. la validità del contratto decorre dal 18/10/2025, data di scadenza del precedente contratto, al 10/11/2028, data di scadenza dell'Accordo di collaborazione 2025;
2. il contratto di comodato è, comunque, funzionalmente collegato all'Accordo di collaborazione, la cui eventuale cessazione anticipata determinerà anche la cessazione del contratto di comodato;
3. l'Associazione si impegna a rimborsare, in via forfettaria, all'Ateneo le spese relative ai consumi ed ai servizi connessi all'utilizzo dei locali (acqua, elettricità, manutenzione, pulizia, portierato e vigilanza), per un importo pari a 3.522,68 €. Tale somma sarà versata entro il 15 dicembre di ogni anno.

È previsto un ulteriore rimborso forfettario di 221,95 € per il periodo compreso tra il 18/10/2028 e il 10/11/2028.

Gli elementi alla base della quantificazione delle spese sono contenuti nella corrispondenza agli atti dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili. Le clausole relative agli aspetti relativi alla sicurezza sono state validate dal Dirigente dell'Area Prevenzione e Protezione.

Il Consiglio di amministrazione è chiamato, pertanto, a valutare l'opportunità:

- di approvare i contenuti del contratto di comodato da sottoscrivere con l'Associazione "Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti", avente ad oggetto l'uso, da parte dell'Associazione, del locale di mq 48 e del locale di mq 43 allocati, rispettivamente, al piano terra e al piano ammezzato del Chiostro dei SS. Marcellino e Festo, sito in Napoli, Largo S. Marcellino;
- di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, purché di carattere non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie in sede di stipula.

L'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili procederà agli adempimenti di pubblicità di cui all'articolo 7 comma 6 del citato Regolamento per la disciplina delle modalità di gestione dei beni immobili di proprietà o detenuti dall'Ateneo.

Si allega:

- Accordo di collaborazione stipulato tra l'Università e l'associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti" in data 10/11/2025 (all.1);
- Statuto dell'Associazione "Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti" (all.2);
- bozza di contratto di comodato (all.3);"

Il Consiglio di Amministrazione,

- **letta** la relazione sopra trascritta;
- **preso atto** di quanto nella stessa riferito;
- **esaminata** la documentazione trasmessa a supporto dell'istruttoria;
- **vista** la propria delibera n. 65 del 29.10.2025 con la quale è stata approvata la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Associazione "Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti", sottoscritto in data 10.11.2025, in continuità con la partnership avviata nel 2015 e successivamente rinnovata;
- **considerato** che l'Accordo di collaborazione prevede l'utilizzo, a titolo gratuito e secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità di gestione dei beni immobili, di spazi dell'Ateneo funzionali allo svolgimento delle attività in partnership;
- **atteso** che l'Università è proprietaria del locale di mq 48 e del locale di mq 43 allocati, rispettivamente, al piano terra e al piano ammezzato del Chiostro dei SS. Marcellino e Festo, sito in Napoli, Largo S. Marcellino;
- **visto** il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità di gestione dei beni immobili di proprietà o detenuti dall'Ateneo e, in particolare, l'art. 7;
- **considerato** che
 - l'Associazione "Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti" è ente senza scopo di lucro, avente finalità di diffusione e valorizzazione della cultura musicale e che la concessione in comodato degli spazi è funzionalmente collegata all'Accordo di collaborazione ed è destinata alla comunità universitaria, realizzando un interesse pubblico coerente con le finalità istituzionali dell'Ateneo;
 - ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 7 del menzionato Regolamento per la concessione in comodato degli spazi in questione alla Nuova Orchestra Scarlatti;
- **rilevato** che la bozza di contratto di comodato prevede durata dal 18.10.2025 al 10.11.2028, funzionale alla vigenza dell'Accordo di collaborazione, nonché il rimborso forfettario delle spese relative ai consumi e ai servizi connessi all'utilizzo dei locali;
- **condivise** le risultanze istruttorie;
- **a voti unanimi**,

d e l i b e r a

- ❖ di **APPROVARE** i contenuti del contratto di comodato da sottoscrivere con l'Associazione "Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti", avente ad oggetto l'uso del locale di mq 48 e del locale di mq 43 allocati, rispettivamente, al piano terra e al piano ammezzato del Chiostro dei SS. Marcellino e Festo, sito in Napoli, Largo S. Marcellino, secondo lo schema allegato alla presente delibera (**all. 1**);
- ❖ di **AUTORIZZARE** il Rettore alla relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare eventuali modifiche e integrazioni, purché di carattere non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie in sede di stipula.

In conseguenza della presente delibera, l'Ufficio istruttore procederà agli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 7, co. 6, del Regolamento per la disciplina delle modalità di gestione dei beni immobili di proprietà o detenuti dall'Ateneo.



REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Contratto di comodato per l'utilizzo del locale di mq 48 e del locale di mq 43, allocati, rispettivamente, al piano terra e al piano ammezzato del Chiostro dei SS. Marcellino e Festo, sito in Napoli, Largo S. Marcellino.

L'anno duemilaventisei, il giorno ___ del mese di ___, nei locali dell'*Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili* dell'Università, siti in Napoli al Corso Umberto I 40, innanzi a me, Dott. Vincenzo Di Marco, Ufficiale Rogante di Ateneo, nominato con Decreto del Direttore Generale n. ___, deputato a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, ai sensi degli artt. 59 - 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità:

da una parte

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel seguito denominata "Università" o "Ateneo", codice fiscale n. 00876220633, rappresentata dal Rettore Prof. Matteo Lorito, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università sita in Napoli al Corso Umberto I, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____;

comodante

e

l'Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti, nel seguito denominata "Associazione", codice fiscale 94120380632, P.IVA n. 06937040639, rappresentata dal Presidente, Prof. Luigi Greco, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione sita in Napoli, al viale Gramsci n. 19;

comodatario

premesse che

- l'Università è proprietaria del locale di mq 48 e del locale di mq 43, allocati, rispettivamente, al piano terra e al piano ammezzato del Chiostro dei SS. Marcellino e Festo, sito in Napoli, Largo S. Marcellino, come meglio individuati nella piantina allegata (**all.1**);
- i suddetti locali sono stati oggetto di un contratto di comodato fra l'Università e l'Associazione, rep. 10676 del 05/07/2021, con decorrenza dal 09/06/2021 e durata di cinque anni, funzionalmente collegato all'Accordo di collaborazione vigente tra le medesime parti e stipulato nel 2022;
- con Atto aggiuntivo n. 1, rep. 11030 del 03/06/2025, il termine di scadenza del predetto contratto di comodato è stato prorogato al 17/10/2025, coincidente con il termine di scadenza dell'Accordo di collaborazione del 2022;
- in data 10/11/2025 tra l'Università e l'Associazione è stato sottoscritto un nuovo Accordo di collaborazione di durata triennale, con repertorio n. CA/2025/68. In particolare, all'art. 2, a fronte degli impegni assunti dall'Associazione, l'Università si impegna «[...] *in base all'art. 7, comma 3, del Regolamento per la disciplina delle modalità di gestione dei beni immobili di proprietà o detenuti dall'Ateneo emanato con D.R. n. 293 del 22/1/2025, a consentire l'utilizzo, a titolo gratuito e secondo le modalità e le condizioni previste dal medesimo art. 7, di sedi dell'Ateneo e, in particolare, della Chiesa dei Santi Marcellino e Festo*»;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. ____ è stata autorizzata la sottoscrizione del presente atto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - L'Università concede in comodato all'Associazione, che accetta, il locale di mq 48 e il locale di mq 43, allocati, rispettivamente, al piano terra e al piano ammezzato del Chiostro dei SS. Marcellino e Festo, sito in Napoli, Largo S. Marcellino, come meglio individuati nella piantina allegata (**All. 1**); i dati catastali dell'edificio in questione, nel quale sono ubicati i locali oggetto del presente contratto, sono i seguenti: Sez. PEN foglio 1 particella 708 da sub 1 a sub 30; Sez. POR foglio 1 particella 13 e 14; Sez. POR foglio 1 particella 15 sub 1 e sub 2; Sez. POR foglio 1 particella 20 sub 1.

ART. 2 - L'Associazione si obbliga ad utilizzare i locali concessi in comodato come sede amministrativa per l'organizzazione delle attività connesse allo svolgimento delle iniziative musicali e per il deposito degli strumenti musicali necessari allo svolgimento delle attività, con esclusione di ogni uso diverso non espressamente e preventivamente autorizzato dall'Università.

L'Associazione si impegna, inoltre, a utilizzare gli spazi nella piena osservanza delle norme d'accesso e sicurezza dettate in materia dall'Ateneo.

L'accertamento da parte dell'Università della mancata osservanza, da parte dell'Associazione, delle suddette norme di utilizzo dei locali costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 3 - Il presente atto decorre dal 18/10/2025 e scade in data 10/11/2028. Può essere rinnovato, per un periodo massimo di tre anni, su espressa richiesta dell'Associazione, che dovrà pervenire all'Università almeno sei mesi prima della scadenza. Al rinnovo si procederà previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

Il presente atto è, comunque, funzionalmente collegato all'Accordo di collaborazione tra l'Università e l'Associazione, stipulato in data 10/11/2025. La cessazione dell'Accordo comporterà automaticamente la cessazione del contratto di comodato.

L'Associazione si obbliga a rilasciare l'immobile alla scadenza, senza bisogno di ulteriore disdetta e preavviso nonché a riconsegnare i locali e gli arredi nello stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. All'atto della riconsegna dei locali verrà redatto apposito verbale.

ART. 4 – Ai sensi dell'art. 7, comma 7, del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità di gestione dei beni immobili di proprietà o detenuti dall'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 4067 del 25/09/2025, l'Associazione si impegna a rimborsare, in via forfettaria, all'Ateneo le spese relative ai consumi ed ai servizi connessi all'utilizzo dei locali (acqua, elettricità, manutenzione, pulizia, portierato e vigilanza), per un importo pari a 3.522,68 € annui. Tale somma sarà versata in un'unica soluzione con cadenza annuale, entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno.

Per il periodo ricompreso tra il 18/10/2028 e il 10/11/2028, l'Associazione si impegna a rimborsare in via forfettaria all'Ateneo le spese relative ai consumi ed ai servizi connessi all'utilizzo dei locali (acqua, elettricità, manutenzione, pulizia, portierato e vigilanza), per un importo pari a 221,65 € quale quota parte dell'importo suindicato.

Il rimborso delle spese sarà effettuato mediante bonifico bancario intestato all'Università degli Studi di Napoli Federico II codice IBAN: IT92P0623003543000058318200.

Saranno integralmente a carico dell'Associazione le spese telefoniche; l'utenza sarà intestata direttamente all'Associazione.

ART. 5 – L'Associazione assume la piena responsabilità per i danni a cose o a persone derivanti dall'uso dei locali e/o dallo svolgimento delle attività di competenza, ferma restando la responsabilità dell'Università connessa al corretto adempimento degli obblighi di manutenzione straordinaria.

L'Associazione si obbliga a stipulare e a mantenere in vita per tutta la durata del presente comodato, a propria cura e spese, una polizza assicurativa presso Compagnia di primaria importanza a copertura dei danni ai locali e ai suoi contenuti per incendio e per furto nonché di una polizza assicurativa per la Responsabilità civile per danni ai terzi. A richiesta dell'Università, l'Associazione dovrà esibire copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio.

L'Associazione si obbliga, inoltre, a stipulare idonea polizza assicurativa contro infortuni per tutto il personale in servizio a qualsiasi titolo presso la Società nonché per tutte le persone che, collaborando con l'Associazione anche temporaneamente, frequentano i locali oggetto del presente contratto.

ART. 6 – L'Associazione si impegna ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, emanato in attuazione del predetto D.lgs. 81/2008 e del D.M. 5.8.98 n.363.

L'Associazione si impegna a non effettuare nei suddetti locali modifiche non autorizzate dall'Università.

Le informazioni relative all'attuazione delle misure di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla gestione delle emergenze saranno concordate dall'Università e dall'Associazione attraverso la sottoscrizione di un apposito verbale di cooperazione e coordinamento, che dovrà riportare anche l'individuazione dei rischi interferenti (es. condivisione di spazi e attrezzature) e le relative misure di prevenzione, protezione ed emergenza da attuare nell'ottica del coordinamento continuo, anche nei casi di attività extra accordo concesse in regime d'appalto, d'opera o di somministrazione.

ART. 7 - È vietata la cessione totale o parziale dei locali a terzi, anche se temporanea.

ART. 8 - Eventuali varianti o integrazioni al presente atto che si rendessero necessarie nel corso di validità, saranno formulate e sottoscritte nella forma di atti aggiuntivi al presente atto, da sottoporre preventivamente al Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1803 e segg. del Codice Civile.

ART. 9 - Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico del comodatario. La registrazione del contratto avverrà a cura dell'Ateneo, con oneri a carico del comodatario.

ART. 10 - Per ogni controversia le parti dichiarano la competenza, in via esclusiva, del Foro di Napoli.


Io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto è stato scritto con sistema di video scrittura da persona di mia fiducia, consiste in numero di cinque pagine e la sesta fino a questo punto e viene sottoscritto con firma digitale dalle parti, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI
EO/2026/149 del 12/02/2026
Firmatari: Buttà Alessandro



Prof. Matteo Lorito, Prof. Luigi Greco, Dott. Vincenzo Di Marco



VIA S. MARCELLINO



SUPERFICIE UTILE: 43,0 mq



SUPERFICIE UTILE: 48,0 mq